

Art. 5 - Caregivers

1. La Regione del Veneto promuove la figura dei «caregivers» di cui all'art. 1, comma 255, della legge ordinaria dello Stato 27 dicembre 2017, n. 205. A tal scopo, con deliberazione dell'Assessore alla Sanità - Servizi Sociali, viene istituito, entro sessanta giorni e presso ogni Comune, un apposito registro da aggiornarsi ogni due anni.

Art. 6 - Interventi a favore dei caregivers

1. La Regione del Veneto, anche in conformità a quanto previsto dalla legge regionale 28 dicembre 2018, n. 48 «Piano socio sanitario regionale 2019-2023», realizza azioni a supporto, accompagnamento, sostegno psicologico, interventi di sollievo, interventi di sostegno economico, di assistenza per conciliare la vita lavorativa con le esigenze di cura, di reinserimento lavorativo, per l'attività formativa e di addestramento, in favore dei caregiver familiari.

2. Nell'ambito degli interventi previsti dal comma 1 del presente articolo, la Giunta regionale:

- a. individua un numero adeguato di posti presso le strutture accreditate ai quali accedono in via prioritaria le persone anziane o le persone affette da malattia, infermità o disabilità, con finalità di sollevare i caregiver familiari, offrendo loro dei periodi di pausa dal costante impegno di assistenza;
- b. promuove iniziative e misure per favorire la conciliazione tra tempi di lavoro e tempi di cura dei caregiver familiari, favorendo accordi con le associazioni datoriali volti a garantire una maggiore flessibilità oraria e l'attuazione dello smart -working lavorativo;
- c. promuove intese con l'Ufficio scolastico regionale e con le Università per garantire, con misure compensative e dispensative, agli studenti caregiver familiari il raggiungimento, al pari degli altri studenti, del successo scolastico;
- d. promuove la cura e l'assistenza delle persone assistite a domicilio dai caregiver familiari attraverso forme di sostegno economico in conformità alle vigenti disposizioni statali e regionali;
- e. favorisce accordi con le rappresentanze delle compagnie assicurative che prevedano premi agevolati e costi calmierati per le polizze eventualmente stipulate dai caregiver familiari, per la copertura degli infortuni o della responsabilità civile collegata all'attività prestata;
- f. sostiene, attraverso appositi bandi a favore degli enti del Terzo settore, progetti finalizzati all'attivazione di reti solidali e gruppi di aiuto, destinati ai caregiver familiari.

3. Agli iscritti nel registro di cui all'articolo 5 la Regione del Veneto assicura, tramite le competenti Aziende sanitarie, individuate dall'art. 14, comma 4, della legge regionale veneta 25 ottobre 2016 n. 19 e successive modificazioni, corsi di formazione gratuita. La partecipazione ai corsi avviene, per i lavoratori dipendenti o in regime di parasubordinazione, tramite apposita richiesta di permesso lavorativo secondo quanto previsto dall'art. 3, comma 3, della legge ordinaria dello Stato 05 febbraio 1992, n. 104. L'utilizzo del permesso non pregiudica il numero di giorni spettanti dalla legge n. 104/1992.

4. Con l'approvazione del bilancio di previsione per l'anno solare 2024, la Giunta regionale destina le risorse necessarie per rifinanziare il contributo ai «caregivers» operanti nel territorio regionale, di cui alla deliberazione della Giunta regionale 16 marzo 2021, n. 295 (rubricato «Approvazione degli indirizzi integrati di programmazione per l'attuazione degli interventi a sostegno del ruolo di cura e assistenza dei caregiver familiari, ai sensi del decreto del Ministro per le Pari Opportunità e la Famiglia di concerto con il Ministro del Lavoro e delle Politiche Sociali del 27 ottobre 2020»), con almeno 3.000.000 di euro.

5. Agli oneri derivanti dall'applicazione del secondo comma, lettera b), c), d), e), f), del presente articolo, quantificati in euro 300.000,00 per l'esercizio 2024, si fa fronte con le risorse allocate nella Missione 12 «Diritti sociali, politiche sociali e famiglia», Programma 05 «Interventi per le famiglie», Titolo 1 «Spese correnti», la cui dotazione viene aumentata riducendo contestualmente di pari importo

il fondo di cui all'articolo 7, comma 1, della legge regionale 23 dicembre 2022, n. 32, allocato nella Missione 20 "Fondi e accantonamenti", Programma 03 "Altri fondi", Titolo 1 "Spese correnti" del bilancio di previsione 2023-2025.